

Linee guida sull'utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN

DOCUMENTO PRODOTTO DALL'UFFICIO DISR2

| Mipaft - Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo

mipaft

ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

Sommario

Premessa	4
Registrazione delle misure (applicativo Catalogo)	4
Registrazione aiuti individuali (applicativo Registro)	7
Misure non in de minimis 1408/13	7
Misure in de minimis ex 1408/13	12
Adempimenti Registro aiuti e provvedimenti di concessione.....	17
Riferimenti	19
Appendice.....	20

Premessa

Il registro SIAN è composto da due applicativi: il **catalogo** e il **registro**.

Il «**Catalogo**» è la sezione del Registro SIAN dove vengono inserite le informazioni sul regime di aiuti/aiuti ad hoc o regime de minimis agricolo (reg. 1408/2013) come la descrizione dell'aiuto, la base giuridica, l'importo, l'Autorità responsabile, l'Autorità concedente, l'Autorità erogante, l'obiettivo. In sostanza il catalogo gestisce l'anagrafica delle misure.

Il «**Registro**» contiene i benefici, ossia le concessioni percepite da un beneficiario in riferimento ad un aiuto censito nel Catalogo.

Per poter accedere al registro SIAN aiuti di Stato è necessario essere utenti SIAN ed avere l'autorizzazione all'accesso ai due applicativi

Registrazione delle misure (applicativo Catalogo)

Per utilizzare l'applicazione, è necessario connettersi al portale del SIAN al seguente indirizzo (URL): <http://www.sian.it>. Una volta collegati, selezionare la voce **Accedi all'area riservata**, situata in alto a destra nella sezione Login. Sarà necessario a questo punto, per accedere alla pagina con tutti i servizi consentiti all'utente in questione, inserire la propria User Name e Password e cliccare sul tasto **Login**. Selezionare la voce **Servizi**, situata in alto a sinistra della pagina e successivamente selezionare la voce **Gestione** situata nella sezione Servizi. Selezionare la voce **Gestione Catalogo** situata nella sezione AGEA Centrale e successivamente selezionare il link **Continua**. La pagina che si aprirà dopo il collegamento è "AIUTI DI STATO Gestione Catalogo".

La registrazione della misura è effettuata sul catalogo ad opera dell'Autorità responsabile ovvero il soggetto cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc. Nel catalogo SIAN tale Autorità è identificata con l'Ente Emanante. La registrazione da parte dell'Autorità responsabile del regime di aiuti/aiuto ad hoc autorizzato o in de minimis agricolo (1408/2013) nella sezione Gestione Catalogo del SIAN comporta il rilascio di un «Codice Univoco Interno dell'Aiuto» **SIAN-CAR (I-xxxx)**. Prima di procedere alla convalida dell'aiuto (dopo la convalida l'aiuto non sarà più modificabile) è necessario compilare tutte le informazioni richieste.

Prima di tutto va scelta la tipologia di aiuto. **Nel catalogo SIAN vanno inseriti solo gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali la cui norma di riferimento è un regolamento di esenzione in agricoltura (ABER) o gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali o un regolamento aiuti de minimis in agricoltura.** Il codice univoco dell'aiuto (SIAN_CAR) è attribuito in automatico al primo salvataggio delle informazioni. Inserite tutte le informazioni richieste (fino allo strumento di aiuto) ed effettuato il salvataggio si può convalidare l'aiuto e da questo momento lo stesso è visibile in trasparenza ed allo stesso possono essere associati, nel registro, i singoli aiuti individuali.

Registrazione aiuti individuali (applicativo Registro)

Per utilizzare l'applicazione, è necessario connettersi al portale del SIAN al seguente indirizzo (URL): <http://www.sian.it> Una volta collegati, selezionare la voce **Accedi all'area riservata**, situata in alto a destra nella sezione Login. Sarà necessario a questo punto, per accedere alla pagina con tutti i servizi consentiti all'utente in questione, inserire la propria User Name e Password e cliccare sul tasto **Login**. Selezionare la voce **Servizi**, situata in alto a sinistra della pagina e successivamente selezionare la voce **Gestione** situata nella sezione Servizi. Selezionare la voce **Gestione Registro** situata nella sezione AGEA Centrale e successivamente selezionare il link **Continua**. La pagina che si aprirà dopo il collegamento è **"AIUTI DI STATO Gestione Registro"**.

Misure non in de minimis 1408/13

In fase istruttoria, e prima della registrazione dell'aiuto individuale, è necessario che Il **Soggetto concedente effettui sul RNA- MiSE (di seguito RNA) due visure** propedeutiche alla concessione (artt. 13-14 del DM 115/17- regolamento registro nazionale aiuti):

- la **«Visura aiuti»** che identifica, con riferimento ad un periodo massimo di 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato concessi ad un soggetto identificato tramite codice fiscale;
- La **«Visura Deggendorf»** che contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.

Le modalità di richiesta e utilizzo delle visure sono quelle stabilite per l'RNA.

Visura aiuti- Consente di richiedere al RNA, ai sensi del Regolamento (DM115/17), l'estrazione di dati e informazioni relativi agli aiuti di Stato, agli aiuti SIEG, agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi ad un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale in un periodo di massimo dieci esercizi finanziari. Tale visura ha lo scopo di verificare eventuali problemi di cumulo tra la componente di aiuto che è stata richiesta ed eventualmente quelle già concesse con altre misure di aiuto. Si ricorda che, qualora previsto da un regime di aiuto, la componente di aiuto de minimis è cumulabile con la stessa componente fino alla concorrenza dell'intensità di aiuto prevista dal regime.¹

¹ Reg 1407/13 art 5 comma 2 e Reg 1408/13 art 5 comma 2 - Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili

aiuti illegali oggetto di decisione di recupero. Si ricorda che la presenza del potenziale beneficiario nella lista Deggendorf comporta la non possibilità di erogazione dell'aiuto mentre la concessione deve esplicitamente prevedere che non si potrà procedere alle erogazioni fino a quando il beneficiario non avrà provveduto alla totale restituzione dell'aiuto illegalmente percepito. Tale visura va ripetuta nell'istruttoria di ogni domanda di pagamento successiva alla concessione.

Registrazione della concessione

Ad esito positivo delle visure si può procedere all'inserimento nel registro SIAN, da parte del Soggetto concedente, dell'aiuto individuale utilizzando la voce di menù del registro SIAN "Nuovo inserimento" (far riferimento al manuale -1.1 - Manuale Utente - Registro WEB).

Per la registrazione dell'aiuto va innanzitutto selezionato l'aiuto catalogato utilizzando il tasto Ricerca Aiuto, richiamando l'aiuto attraverso il **SIAN-CAR**.

GRAS - Gestione REGISTRO Aiuti di Stato
Soggetto Normante / Attuatore: MIPAF Centrale

Ricerca aiuto	Dettaglio Intervento	Anno	Codice Aiuto	Descrizione aiuto	
RICERCA	AIUTO DI STATO	2018	N-SA		
Ricerca beneficiario	CUAA	Denominazione		Dimensioni impresa	Domanda
RICERCA	XXXXXXXXXXXXXX			-- SELEZIONARE -- -- SELEZIONARE -- Microimpresa Piccola Impresa (escluse Microimprese) Media Impresa Grande Impresa Non Classificabile	
Salva					

Poi va associato il beneficiario attraverso il tasto Ricerca beneficiario. I dati vengono recuperati dal fascicolo aziendale inserendo il CUAA e devono obbligatoriamente essere completati con la dichiarazione della dimensione impresa selezionando un valore fra quelli presenti nel menu a tendina. L'opzione non classificabile può essere usata solo per le pubbliche amministrazioni.

Inserendo il beneficiario nella sezione **Gestione Registro** del SIAN, l'aiuto ad esso collegato e il codice domanda, all'effettuazione del salvataggio dei dati sarà rilasciato il «Codice Univoco Interno della concessione» **SIAN-COR (R-xxxxx)** e la concessione viene registrata nello stato "in compilazione".

A questo punto va inserito l'importo presunto della concessione e la data in cui si sta operando.

Si può procedere all'emanazione del provvedimento di concessione. Quest'ultimo, a norma del DM 115/17, dovrà riportare l'esplicita indicazione del codice univoco interno della concessione SIAN-COR, il SIAN CAR, i codici delle due visure «aiuti» e «Deggendorf» (**VERCOR**) rilasciati dal RNA subito prima della concessione e, nel caso in cui RNA restituisca un esito di nd= non disponibile per mancato collegamento con i rispettivi Registri SIAN e SIPA, va inserita una specifica attestazione di consultazione del registro SIAN conservando agli atti la stampa della stessa. **La mancata tracciatura dei suddetti codici e**

interrogazioni rende l'atto di concessione privo di efficacia giuridica oltre a comportare la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione degli aiuti (Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i e art. 17 del Regolamento approvato con DM 115/17).

Perfezionamento della concessione

Emesso l'atto, si procede a perfezionare la concessione sul registro SIAN inserendo l'importo definitivo concesso e le altre informazioni relative alla concessione tra cui, in particolare, la data del provvedimento di concessione. Tale perfezionamento deve avvenire **entro 20 giorni** dall'avvenuto ottenimento del SIAN-COR, allo scadere dei quali il codice COR decade e l'inserimento della concessione viene annullato.

Operativamente, per procedere al perfezionamento, dall'applicazione Registro si accede al menu Ricerca beneficiario nel registro, inserendo il codice univoco concessione (R-xxxxx) si richiama la concessione corrispondente, cliccando su dettaglio, venendo reindirizzati nella sezione del registro corrispondente al codice concessione.



A questo punto vanno inseriti, utilizzando l'apposito bottone Determina concessioni, e scegliendo subito dopo modifica concessione, i dettagli della stessa: l'importo definitivo, la data del provvedimento oltre alle altre informazioni relative alla concessione richieste. Lo stato dell'aiuto deve essere passato a "validato".

Utente: gsmazzeo

Versione: 1.3.1

GRAS - Gestione REGISTRO Aiuti di Stato

Soggetto Normante / Attuatore: Regione Campania

Domanda	CUAA	Denominazione	Modifica Beneficiario
	80011990639	REGIONE CAMPANIA	MODIFICA

Anno	Codice Aiuto	Descrizione aiuto	Modifica Aiuto	Dettaglio Intervento
2008	N. 536/2003	LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 25/07/2003 'INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI CONFIDI NEL SETTORE AGRICOLO'	MODIFICA AIUTI DI STATO	AIUTO DI STATO

Indietro Salva Stampa

Anagrafica Registro

Codice univoco interno della concessione: R-337382

Codice domanda o codice di collegamento:

Ente erogante: CAMPANIA

Data di concessione: 24/01/2013

Concessioni (Euro): 1,00 (Note: Ammontare dell'aiuto ammesso al finanziamento)

Erogazioni (Euro): (Note: Ammontare dell'aiuto erogato del finanziamento)

Stato Registro: **IN COMPILAZIONE** (Note: Indica lo stato del registro) - (Valori ammessi: ANNULLATO, IN COMPILAZIONE, VALIDO)
In compilazione: concessione non modificabile, verrà considerata nei controlli massimali
 Annullato: concessione non modificabile, non verrà considerata nei controlli massimali
 Validato: concessione non modificabile, verrà considerata nei controlli massimali

Gestione degli Aiuti successiva alla registrazione della concessione

L'art. 9 del Regolamento 115/17 detta norme relative all'aggiornamento dell'aiuto registrato.

1. eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso (varianti);

L'importo della concessione deve essere rideterminato ed il nuovo importo inserito tramite la funzione Modifica REGISTRO - Inserisci Concessione Rideterminata. A questa nuova concessione il sistema attribuisce un nuovo codice identificativo (SIAN-CoVar).

2. eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico;

Questa evenienza va gestita:

- se non sono intervenuti pagamenti o se gli stessi sono stati interamente restituiti dal beneficiario uscente con l'eliminazione della concessione ed il reinserimento a carico del nuovo beneficiario (cfr. paragrafo 3.4.5.4.1.3. Modifica REGISTRO - Elimina Concessione del manuale 1.1 - Manuale Utente - Registro WEB)

- se sono intervenuti pagamenti a carico del beneficiario uscente e lo stesso non è tenuto alla restituzione con l'inserimento di una nuova concessione per l'importo residuo a carico del beneficiario subentrante
3. a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso/erogato (differenza tra erogato totale a saldo e totale concesso).
- Al momento della convalida definitiva della concessione il sistema verifica la congruenza fra l'importo concesso ed il totale degli importi erogati. A tal scopo è necessario risulti inserita almeno un'erogazione di saldo (nel caso in cui l'importo fosse già stato interamente erogato nelle fasi precedenti deve comunque esistere un saldo con importo €0). Nel caso in cui la somma delle erogazioni (anticipo+sal+saldo) fosse inferiore all'importo concesso si può richiedere la creazione in automatico di una concessione rideterminata con importo concesso uguale alla somma degli importi erogati. Anche in questo caso il sistema attribuisce alla concessione rideterminata un nuovo codice identificativo (SIAN-CoVar). **Per la correttezza del calcolo dell'importo rideterminato è indispensabile che l'importo erogato sia sempre indicato al lordo di eventuali sanzioni o recuperi, la cui applicazione non deve in alcun modo modificare l'importo concesso.**

Tutte queste fattispecie **vanno gestite tempestivamente** al loro verificarsi come stabilito dall'art. 9 del DM 115/17 comma 6 a cura del soggetto concedente.

Per la gestione di queste fattispecie riferirsi al manuale RTI-AGE-OCOR-MUT-AAS-MEV-TSP-4206-

Misure in de minimis ex 1408/13

In fase istruttoria, e prima della registrazione dell'aiuto individuale, è necessario che Il **Soggetto concedente effettui sul RNA due visure** propedeutiche alla concessione:

- la «**Visura aiuti**» che identifica, con riferimento ad un periodo massimo di 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato concessi ad un soggetto identificato tramite codice fiscale;
- La «**Visura De minimis**»

La prima visura è analoga alle misure non in de minimis.

La visura de minimis³, necessaria in questa fase per verificare la dichiarazione di atto notorio prodotta dal potenziale beneficiario consente di richiedere al Registro, ai sensi del

³ Nel caso degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica a norma del Reg. UE n. 1407/2013, tali aiuti possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis (es 1408/13 agricolo) a condizione che non superino il massimale stabilito all'art. 3 par. 2 del Reg. UE n. 1407/2013 (pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari).

Regolamento, l'estrazione, operata di dati e informazioni relativi agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso alla data dell'estrazione con riferimento ad un soggetto beneficiario, a livello di impresa unica.

Il servizio determina inoltre, sulla base degli aiuti registrati, l'importo concedibile di un aiuto de minimis per l'Impresa Unica⁴, come identificabile dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e, ove presenti, dalle informazioni raccolte e inserite dal Soggetto concedente in fase di richiesta della Visura (tali informazioni sono desumibili da quanto dichiarato dal potenziale beneficiario sulla dichiarazione de minimis resa in fase di presentazione della domanda di sostegno).

Il calcolo dell'importo concedibile esposto da RNA tiene conto anche degli aiuti registrati nei Registri SIAN e SIPA nei settori agricoltura e pesca lì dove disponibili. La visura fornisce l'informazione del concedibile con o senza Registri esterni (SIAN, SIPA e Registro Imprese) al fine di consentire al Soggetto concedente di effettuare le opportune valutazioni. Nel caso in cui la visura RNA restituisce un esito di **nd= non disponibile** per mancato collegamento con i rispettivi Registri SIAN e SIPA, nel calcolo degli importi concedibili non disponibili sono considerati nulli pertanto è necessario verificare nei rispettivi registri SIAN e SIPA eventuali ulteriori aiuti concessi. La visura aiuti fatta su RNA va completata con l'interrogazione degli eventuali aiuti de minimis ricevuti in ambito agricolo consultando il Registro- SIAN.


Tale consultazione va realizzata attraverso l'accesso in area riservata del registro ed attivando la voce di menu "visura beneficiario". In ogni caso gli aiuti concessi sono visibili anche nella pagina trasparenza del registro.⁵

⁴ Per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

⁵ <http://www.sian.it/GestioneTrasparenza>



In ogni caso la visura de minimis va completata, fino al **12/8/2020**, attraverso la verifica dell'autocertificazione prodotta dal richiedente.

Registrazione della concessione

Ad esito positivo delle visure si può procedere all'inserimento nel registro SIAN, da parte del Soggetto concedente, dell'aiuto individuale utilizzando la voce di menù del registro SIAN "Nuovo inserimento" (far riferimento al manuale RTI-AGE-OCOOR-MUT-AAS-MEV-TSP-4206-1.1 - Manuale Utente - Registro WEB).

Per la registrazione dell'aiuto va innanzitutto selezionato l'aiuto catalogato utilizzando il tasto Ricerca Aiuto, richiamando l'aiuto attraverso il **SIAN-CAR**.



Poi va associato il beneficiario attraverso il tasto Ricerca beneficiario. I dati vengono recuperati dal fascicolo aziendale inserendo il CUAA e devono obbligatoriamente essere completati con la dichiarazione della dimensione impresa selezionando un valore fra quelli presenti nel menu a tendina. L'opzione non classificabile può essere usata solo per le pubbliche amministrazioni. Nel caso di aiuto de minimis è disponibile anche l'opzione "non indicato".


Inserendo il beneficiario nella sezione **Gestione Registro** del SIAN, l'aiuto ad esso collegato e il codice domanda, all'effettuazione del salvataggio dei dati sarà rilasciato il «Codice Univoco Interno della concessione» **SIAN-COR (R-xxxxx)** e la concessione viene registrata nello stato "in compilazione".

A questo punto va inserito l'importo presunto della concessione e la data in cui si sta operando. Lo stato dell'aiuto va mantenuto in compilazione. Si può procedere all'emanazione del provvedimento di concessione. Quest'ultimo, a norma del DM 115/17, dovrà riportare l'esplicita indicazione del codice univoco interno della concessione SIAN-COR, il SIAN CAR, i codici delle due visure «aiuti» e «de minimis» (**VERCOR**) rilasciati dal RNA subito prima della concessione e, nel caso in cui RNA restituisca un esito di nd= non disponibile per mancato collegamento con i rispettivi Registri SIAN e SIPA, va inserita una specifica attestazione di consultazione del registro SIAN (visura SIAN) conservando agli atti la stampa della stessa. **La mancata tracciatura dei suddetti codici e interrogazioni rende l'atto di concessione privo di efficacia giuridica oltre a comportare la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione degli aiuti (art. 17 del Regolamento approvato con DM 115/17).**

Perfezionamento della concessione

Emesso l'atto, si procede a perfezionare la concessione sul registro SIAN inserendo l'importo definitivo concesso e le altre informazioni relative alla concessione tra cui, in particolare, la data del provvedimento di concessione. Tale perfezionamento deve avvenire **entro 20 giorni** dall'avvenuto ottenimento del SIAN-COR, allo scadere dei quali il codice COR decade e l'inserimento della concessione viene annullato.

Operativamente per procedere al perfezionamento dall'applicazione Registro si accede al menu Ricerca beneficiario nel registro, inserendo il codice univoco concessione (**R-xxxxx**) e una volta identificata la concessione corrispondente, cliccando su dettaglio, si è reindirizzati nella sezione del registro corrispondente al codice concessione.



Versione: 1.3.1

Ufficio: Regione Campania

(Numero totale elementi trovati: 1)

Sel.	Ctsaa	Denominazione	Codice Univoco Interno della Concessione	Codice univoco interno all'aiuto	Annualità	Codice Aiuto	Data Concessione	Ufficio	Codice Domanda	Stato Domanda	Tipo Caricamento	Importo Concesso	Settore
<input type="radio"/>	80011990639	REGIONE CAMPANIA	R-337382	2475	2008	N-536/2003	24/01/2013	Regione Campania		IN COMPILAZIONE	ON LINE	1.0	SIAN

A questo punto vanno inseriti, utilizzando l'apposito bottone Determina concessioni, e scegliendo subito dopo modifica concessione, i dettagli della stessa: l'importo definitivo, la

data del provvedimento oltre alle altre informazioni relative alla concessione richieste. Lo stato dell'aiuto deve essere passato a "validato".

http://www.sian.it/gestioneregistro-vedi/dettaglioRegistro.do - SIAN

Utente: gsmazzeo

Versione: 1.3.1

HOME HELP

GRAS - Gestione REGISTRO Aiuti di Stato

Soggetto Normante / Attuatore: Regione Campania

Domanda	CUAA	Denominazione	Modifica Beneficiario
	80011990639	REGIONE CAMPANIA	[MODIFICA]

Anno	Codice Aiuto	Descrizione aiuto	Modifica Aiuto	Dettaglio Intervento
2008	N-536/2003	LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 25/07/2003 'INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI CONFIDI NEL SETTORE AGRICOLA'	[MODIFICA AIUTI DI STATO]	[AIUTO DI STATO]

[Indietro] [Salva] [Stampa]

Anagrafica Registro

Codice univoco interno della concessione: R-337387

Codice domanda o codice di collegamento: [] (Note: Codice di collegamento con il sistema informativo dell'ente che ha fornito l'informazione che permette di recuperare le informazioni dettagliate rispetto al singolo aiuto erogato.)

Ente erogante: CAMPANIA

Data di concessione: 24/01/2013

Concessioni (Euro): 1,00 (Note: Ammontare dell'aiuto ammesso al finanziamento) [Determina concessioni]

Erogazioni (Euro): [] (Note: Ammontare dell'aiuto erogato del finanziamento) [Determina erogazioni]

Stato Registro: IN COMPILAZIONE (Note: Indica lo stato del registro) - (Valori ammessi: ANNULLATO, IN COMPILAZIONE, VALIDO)
In compilazione: concessione non modificabile, verrà considerata nei controlli massimali
 Annullato: concessione non modificabile, non verrà considerata nei controlli massimali
 Validato: concessione non modificabile, verrà considerata nei controlli massimali

Gestione degli Aiuti successiva alla registrazione della concessione

L'art. 9 del Regolamento 115/17 detta norme relative all'aggiornamento dell'aiuto registrato.

- eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso (varianti);

L'importo della concessione deve essere rideterminato ed il nuovo importo inserito tramite la funzione Modifica REGISTRO - Inserisci Concessione Rideterminata. A questa nuova concessione il sistema attribuisce un nuovo codice identificativo (SIAN-CoVar).

- eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico;

Questa evenienza va gestita:

- se non sono intervenuti pagamenti o se gli stessi sono stati interamente restituiti dal beneficiario uscente con l'eliminazione della concessione ed il reinserimento a carico del nuovo beneficiario (cfr. paragrafo 3.4.5.4.1.3. Modifica REGISTRO - Elimina Concessione del manuale 1.1 - Manuale Utente - Registro WEB)

- se sono intervenuti pagamenti a carico del beneficiario uscente e lo stesso non è tenuto alla restituzione con l'inserimento di una nuova concessione per l'importo residuo a carico del beneficiario subentrante
6. a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso/erogato (differenza tra erogato totale a saldo e totale concesso).
 7. Al momento della convalida definitiva della concessione il sistema verifica la congruenza fra l'importo concesso ed il totale degli importi erogati. A tal scopo è necessario risulti inserita almeno un'erogazione di saldo (nel caso in cui l'importo fosse già stato interamente erogato nelle fasi precedenti deve comunque esistere un saldo con importo €0). Nel caso in cui la somma delle erogazioni (anticipo+sal+saldo) fosse inferiore all'importo concesso si può richiedere la creazione in automatico di una concessione rideterminata con importo concesso uguale alla somma degli importi erogati. Anche in questo caso il sistema attribuisce alla concessione rideterminata un nuovo codice identificativo (SIAN-CoVar). **Per la correttezza del calcolo dell'importo rideterminato è indispensabile che l'importo erogato sia sempre indicato al lordo di eventuali sanzioni o recuperi, la cui applicazione non deve in alcun modo modificare l'importo concesso.**

Tutte queste fattispecie **vanno gestite tempestivamente** al loro verificarsi come stabilito dall'art. 9 del DM 115/17 comma 6 a cura del soggetto concedente.

Adempimenti Registro aiuti e provvedimenti di concessione

Nei singoli provvedimenti per le misure che si configurano come aiuti va aggiunto nell'articolato un passaggio esplicito che riporti l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso. Per le misure gestite sul SIAN, va esplicitamente indicato il «Codice Concessione» **SIAN-COR e SIAN CAR**, va dichiarata l'avvenuta verifica effettuata sul registro SIAN, va conservata agli atti la stampa della visura SIAN e va riportato anche il codice **VERCOR** rispettivamente della visura aiuti, della visura Deggerdof e di quella De minimis generate in prossimità della emanazione della concessione sul RNA.

La mancata tracciatura dei suddetti codici e interrogazioni rende l'atto di concessione privo di efficacia giuridica oltre a comportare la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione degli aiuti (art. 17 del Regolamento approvato con DM 115/17).

Esempio di articolato del provvedimento di concessione

Articolo xx

Adempimenti relativi al Registro Nazionale Aiuti SA.xxxx (201x/XA) o SA.xxxxx (201x/N) SIAN CAR I-XXXX

Ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115 e del successivo DM 115/17 si certifica l'avvenuto inserimento del presente Atto nel registro aiuti SIAN con l'attribuzione del codice **SIAN-COR R-xxxxxx**. A i sensi delle stesse norme prima richiamate si certifica l'avvenuta interrogazione del registro RNA con l'attribuzione dei seguenti codici visura:

Codice VERCOR visura AIUTI _____ del _____

Codice VERCOR visura DEGGENDORF _____ del _____

Si attesta altresì che la visura aiuti, a seguito di indisponibilità temporanea del collegamento tra SIAN e RNA, è stata completata dalla consultazione del Registro SIAN degli aiuti ricevuti dal soggetto beneficiario del presente provvedimento.

Codice SIAN-VERCOR visura AIUTI _____ del _____ (facoltativo)

Le successive erogazioni del contributo assentito saranno subordinate alla verifica della visura Deggendorf e visura Aiuti i cui codici VERCOR saranno riportati negli atti istruttori delle domande di pagamento.

Articolo xx

Adempimenti relativi al Registro Nazionale Aiuti - De minimis 1408/13 SIAN CAR I-XXXX

Ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115 e del successivo DM 115/17 si certifica l'avvenuto inserimento del presente Atto nel registro aiuti SIAN con l'attribuzione del codice **SIAN-COR R-xxxxxx**. A i sensi delle stesse norme prima richiamate si certifica l'avvenuta interrogazione del registro RNA con l'attribuzione dei seguenti codici visura:

Codice VERCOR visura AIUTI _____ del _____

Codice VERCOR visura De Minimis _____ del _____

Si attesta altresì che la visura aiuti e De minimis, a seguito di indisponibilità temporanea del collegamento tra SIAN e RNA, è stata completata dalla consultazione del Registro SIAN degli aiuti ricevuti in de minimis dal soggetto beneficiario del presente provvedimento.

Codice SIAN-VERCOR visura AIUTI _____ del _____ (facoltativo)

Riferimenti

MiPAAF – Direzione Generale sviluppo rurale - Ufficio DISR 2 DISR2@politicheagricole.it

Per gli aspetti informatici aiutidistato@sin.it

Appendice

L'obiettivo della presente appendice è quello di uniformare, nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, le procedure connesse alla registrazione di alcuni aiuti che risultano particolarmente complessi dal punto di vista dell'individuazione dei soggetti concedenti e dei beneficiari. In ogni caso, questo documento non pregiudica la possibilità che ciascuna Regione e Provincia Autonoma possa operare a propria discrezione nell'ambito dei Registri.

Aiuti concessi sotto forma di servizi agevolati

Questa tipologia di aiuti è fornita da soggetti intermediari quali associazioni di produttori e da prestatori di servizi alle aziende agricole.

Aiuti per l'adesione ai regimi di qualità

Per gli aiuti di cui all'art 20 dell'ABER par. 1 lettera a), di cui deve essere quantificato l'importo per ogni singolo beneficiario (non potendo questo superare i 3.000 euro all'anno per beneficiario), si possono registrare come beneficiarie le singole aziende agricole ai fini del controllo del rispetto del suddetto importo. Invece, per gli aiuti di cui al par. 1, lettere b) e c), che vengono versati all'Organismo responsabile dei controlli o al prestatore di servizi e possono coprire gli interi costi dell'attività, trattandosi di servizi in natura, possono essere registrati come beneficiari gli Organismi di controllo o i prestatori di servizi.

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione

Gli aiuti destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, pur non prevedendo pagamenti diretti agli agricoltori, possono essere imputati, pro quota, alle singole imprese. Le visure propedeutiche e la registrazione degli aiuti possono essere eseguite al momento dell'iscrizione, e comunque nel momento in cui è individuato il beneficiario della formazione.

Per i progetti dimostrativi, essendo previsto un tetto triennale di 100.000 euro, l'aiuto può essere imputato al soggetto prestatore di servizi.

Per le azioni di informazione possono essere registrati come beneficiari le imprese destinatarie, nel caso in cui le stesse siano identificabili e abbiano aderito consapevolmente all'azione informativa.

Aiuti per servizi di consulenza

Può essere registrata come beneficiaria direttamente l'azienda agricola che riceve i servizi di consulenza il cui costo non può eccedere 1.500 euro, il prestatore della consulenza viene unicamente remunerato per i servizi resi.

Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli

L'art. 24 dell'ABER distingue due tipologie di attività ma, ai fini della registrazione degli aiuti, bisogna distinguere tra:

- organizzazione di concorsi, fiere ed esposizioni;
- partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;
- pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito a prodotti agricoli.

Nel primo caso il beneficiario è il soggetto che organizza l'evento e a cui sono imputati i costi di cui al 4° comma); nel secondo caso può essere registrata come beneficiario la singola impresa che partecipa alla manifestazione e a cui imputare i costi di cui al 4° comma lettere a, b, d). Nel terzo caso, in base agli orientamenti anche recenti della Commissione, è perfino discutibile che si tratti di aiuti di Stato. In ogni caso, dovendosi registrare l'aiuto (tale considerato dal regolamento), può essere registrato come beneficiario il soggetto promotore: l'associazione o l'organizzazione di produttori.

Aiuti al settore zootecnico (tenuta dei libri genealogici) (art. 27)

Per la registrazione degli aiuti per la tenuta dei libri genealogici possono essere considerati come beneficiari l'organizzazione o all'associazione degli allevatori, in quanto sarebbe totalmente diseconomico e del tutto irrilevante sotto il profilo del controllo degli aiuti di Stato quantificare il vantaggio di cui beneficia il singolo allevatore.

Nulla vieta comunque di registrare come beneficiari gli allevatori. Nel caso di aiuti de minimis, essendo obbligatorio indicare l'esatta quantificazione dell'aiuto, è necessario registrare come beneficiari i singoli allevatori.

LEADER

I regimi di aiuto relativi agli interventi LEADER sono notificati o comunicati in esenzione dalla Regione o Provincia Autonoma alla Commissione europea tramite il sistema SANI2. Il budget della notifica/esenzione deve comprendere sia il budget gestito sulle misure del PSR che quello gestito sulle strategie dei GAL. Ai fini della registrazione degli aiuti, può essere indicata la Regione o Provincia Autonoma come "Autorità responsabile" che cataloga il regime di misura di aiuto nel Registro SIAN mentre, come "Soggetti concedenti" possono essere considerati i GAL. Per eventuali misure GAL da gestire sul RNA l'AdG configura la misura (es. 19.2.- Incentivi per l'agriturismo (ex 641) con un budget pari al totale dei budget previste nelle SSL e inserendo come ufficio privato esterno il singolo GAL che attiva la misura nella sua strategia.

